

SICUREZZA**RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**

Il 26 aprile 2010, a meno di proroghe, entrerà in vigore il capo V del titolo VIII del D.Lgs. 81/08 recepimento della direttiva europea 2006/25/CE sulle radiazioni ottiche di origine artificiale (non il sole). Alcune sorgenti presentano rischi non rilevanti (es. normali lampade a incandescenza e fluorescenti, display dei computer, fotocopiatrici, proiettori se non fissati direttamente, laser di classe 1 e 2, etc.) mentre altre sorgenti superano sicuramente i valori limite dopo pochi secondi (tutte le saldature ad arco elettrico che richiedono infatti l'uso di DPI) e quindi in questi casi non è necessario un approfondimento della valutazione con misure.

Per tutte le altre sorgenti di radiazioni ottiche artificiali (laser di classe 1M, 2M 3R, 3A, 3B e 4, oppure lampade germicide a UV, lampade per fotoindurimento dei polimeri e fotoincisione, corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso a vista, etc.) è necessario procedere innanzitutto con un censimento e una raccolta dei dati forniti dal costruttore sullo spettro di emissione e valutare poi di volta in volta, anche in funzione delle modalità operative, quali misure effettuare.

I nostri tecnici potranno assistervi nell'affrontare in maniera corretta la valutazione indicandovi quali percorsi valutativi intraprendere e quali DPI adottare.

CONTROLLI RADIOMETRICI


Dal 7 aprile è applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 157, D.lgs. n. 230/1995 come modificato dall'art. 1, D.lgs. n. 23/2009, relativamente a:

- 1) **obbligo per tutti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, di effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, ivi compresi anche coloro che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici (esclusi coloro che svolgono solo operazioni di trasporto);**
- 2) **obbligo a carico della medesima platea di soggetti, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, di adottare le "misure idonee" ad evitare il rischio di esposizione delle persone, con obbligo di "immediata" comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio (al medesimo obbligo e' tenuto anche il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati);**
- 3) **nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, obbligo, per i prefetti, di adottare i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.**

ANTINCENDIO**MANIGLIONI ANTIPANICO: DA SOSTITUIRE ENTRO FEBBRAIO 2011**

Ricordiamo che l'art. 5 "Termini attuativi e disposizioni transitorie" del Decreto del 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18/11/2004, recita:

"I dispositivi (maniglioni antipanico) non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art.3 (attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o **entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.** La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque



garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art.4.

Saranno annotate le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art.5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37."

Il decreto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 (90 giorni dopo la sua pubblicazione, 18 novembre 2004, come stabilito dall'art. 5, comma 2). La scadenza per la sostituzione dei vecchi maniglioni antipanico è quindi il **16 FEBBRAIO 2011** (entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del D.M., art. 5, comma 1).

AMBIENTE

Aria – Aggiornamento autorizzazioni

Il D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede l'aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. 203/88 secondo un calendario differenziato in scaglioni.

Il primo termine prevede la presentazione della domanda di autorizzazione **entro il 31/12/2010 per gli impianti anteriori al 1988, quindi autorizzati esplicitamente ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 o in forma tacita. Si sollecita pertanto chi rientrasse in tale scaglione a contattare i nostri esperti in materia ambientale per la preparazione delle domande.**

I termini successivi prevedono la presentazione delle domande:

- entro il 31/12/2014 per gli impianti autorizzati in data anteriore al 01/01/2000;
- entro il 31/12/2018 per gli impianti autorizzati in data successiva al 31/12/1999.

Revisione patenti di abilitazione per l'impiego gas tossici

È stato pubblicato, G.U. n. 47 del 26 febbraio 2010, il Decreto 11 novembre 2009 del Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali riguardante la "Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005".

Trasporto merci pericolose

È in vigore dal 12 marzo 2010 il Dlgs 27 gennaio 2010, n. 35, recepimento della direttiva 2008/68/Ce sul trasporto nell'Ue di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna. La direttiva 2008/68/Ce, lo ricordiamo, sostituisce le note direttive in materia di trasporto di merci 94/55/Ce, 96/49/Ce, 96/35/Ce, 2000/18/Ce, 2005/263/Ce. Il Dlgs 35/2010 consta di 16 articoli ma nessun allegato (a differenza della versione preliminare approvata dal CdM), al cui posto è stato preferito richiamare direttamente gli allegati Adr, Rid e Adn (articolo 3).

Vengono così abrogati, ove incompatibili, il Dm 4 settembre 1996 sul trasporto stradale (modificato anche il Dlgs 285/92, Codice della strada), il Dlgs 41/1999 sul trasporto ferroviario e il Dlgs 40/2000 relativo ai consulenti per la sicurezza.

Ad eccezione dei casi più gravi sottoposte a sanzione penale (per "trasporto non autorizzato" si rischia l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda da 5mila a 15mila euro), le violazioni saranno sanzionate a livello amministrativo.

È già stato emanato inoltre un decreto ministeriale, Dm 18 febbraio 2010, che prevede alcune deroghe per i veicoli e le cisterne adibiti al trasporto stradale di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi al Dlgs 35/2010, i quali rimangono utilizzabili sul territorio nazionale per 25 anni dalla data di immatricolazione.

La deroga si applica ai soli veicoli e cisterne costruiti nel rispetto delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1996, e poi mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza previsti dal "Codice della strada" (Dlgs 285/1992).

Nel caso i veicoli e le cisterne possiedano il solo requisito relativo ai livelli di sicurezza, potranno essere utilizzati fino al 13 marzo 2012 (24 mesi dall'entrata in vigore del Dm 18 febbraio 2010).

A cura di:
Tiziano Strata
Lorenzo Miolo
Alessandro Calzamatta
Federica Capraro

